



LICEO STATALE "G.M. DETTORI"

CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Circ.n. 24 a.s.2023/24

Tempio Pausania, 19 settembre 2023

*Alle Famiglie degli alunni/e
Alle studentesse/i
Al Personale scolastico
Al Direttore SGA
Al Sito
Atti*

Oggetto: Dispositivo di DIVIETO DI FUMO



Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 «Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori»;

RILEVATO che la suindicata Circolare prevede l'individuazione, da parte dei Dirigenti preposti alle strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'Autorità competente;

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca»;

DISPONE

IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DELL'ISTITUTO e nelle relative pertinenze esterne.

Promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità nell'istituto scolastico è fondamentale e di particolare rilievo è l'impegno del personale addetto e preposto alla vigilanza.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole). All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni**



LICEO STATALE "G.M. DETTORI"

CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

scolastiche statali e paritarie." I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il **divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale ed aree all'aperto compresi**. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che **non osservino il divieto di fumo nei locali scolastici saranno sanzionati con il pagamento della multa**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, indica che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato i responsabili preposti all'applicazione del divieto i con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Si chiede la massima collaborazione a tutti i componenti la comunità scolastica.

Cordialmente



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Ivana Franca

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii